

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE VENETO Sentenza 7242010 Responsabili
tà 25-10-2010 REPUBBLICA ITALIANA N.
724/2010

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Davide Morgante

Presidente

dott. Luisa de Petris

Primo Referendario relatore

dott. Giovanni Comite

Primo

Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 27062 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Veneto nei confronti di DRAGO ANDREA, nato a Padova il 22.5.1956; FORIN GERMANO, nato a Campodarsego (PD) il 21.4.1944; FERRO GIOVANNI, nato a Este (PD) il 1.4.1975; MASIERO PAOLO, nato a Padova il 14.7.1945; tutti elettivamente domiciliati in Venezia, San Marco n.3829, nello studio dell'Avv. Gianna Chemello, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Bertolissi e Carola Pagliarin per mandato a margine delle memorie difensive;

Visto l'atto di citazione del 28 dicembre 2009, depositato in pari data presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 15 luglio 2010 il magistrato relatore,

Primo Referendario dott. Luisa de Petris, il Pubblico Ministero nella

persona del Vice Procuratore Generale dott. Giancarlo Di Maio, gli Avv.ti

Mario Bertolissi e Carola Pagliarin per i convenuti;

FATTO

Con atto di citazione depositato nella segreteria di questa Sezione in data 28 dicembre 2009, la Procura Regionale conveniva in giudizio i nominati in epigrafe, per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore dell'A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale per la Regione Veneto) delle seguenti somme: € 15.643,75 il Drago; € 1.252,75 il Forin; € 14.391 il Ferro ed € 14.391 il Masiero, oltre accessori di legge, per emolumenti retributivi indebitamente corrisposti ai dipendenti dell'Ente.

Esponneva il Requirente di aver ricevuto un esposto che segnalava due distinte fattispecie di danno erariale: l'una relativa ad indebiti compensi corrisposti al personale dipendente per la partecipazione a commissioni di concorso; l'altra riguardante il riconoscimento ai Direttori di Area, dell'integrazione del trattamento economico ai sensi

della legge regionale n.32 del 1996.

Quanto alla prima fattispecie, dalla documentazione acquisita era emerso che con determina dirigenziale n. 885 del 4.12.2007, era stata deliberata l'erogazione del corrispettivo previsto dall'art. 10 del Regolamento concorsi pubblici dell'ARPAV, in favore del personale dipendente che aveva partecipato alle commissioni di concorso di cui alle procedure concorsuali indette per l'assunzione di personale alle dipendenze dell'Ente ed i cui esiti finali erano stati approvati con una serie di delibere a firma del Direttore Generale nel 2009. Assumeva il Requirente che il compenso erogato a tale titolo, quanto meno per la parte relativa a prestazioni svolte in orario di servizio, appariva in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione, espressamente tipizzato per i dirigenti dall'art. 24 del D.Lvo 165/2001. Per tale motivo la somma di € 2.505,5 erogata ai sensi del predetto art. 10 del regolamento ARPAV, quale compenso per le sedute svolte in orario di servizio ai dipendenti partecipanti alle suddette commissioni, era da ritenersi indebita e foriera di danno erariale, ascrivibile ai dirigenti che avevano concorso all'adozione della citata delibera 885/2007, vale a dire il Direttore Generale, Drago Andrea, firmatario dell'atto, ed il Direttore Amministrativo, Forin Germano, proponente.

Quanto alla seconda fattispecie, era emerso che con delibera n. 8 del 9.1.2009 del Direttore Generale dell'ARPAV, era stata attribuita ai sensi della Legge Regionale 32/96 e del D.P.C.M. 502/1995, al Direttore dell'Area tecnico-scientifica e al Direttore dell'Area amministrativa, per l'anno 2007, un'integrazione del 13% del trattamento economico, in tutto analoga a quella riconosciuta allo stesso Direttore Generale dell'ARPAV, dalla Giunta Regionale Veneta con delibera 2919/2008, ai sensi del D.P.C.M. 502/1995 come modificato dal D.P.C.M. 319/2001. Secondo il Requirente, l'integrazione del 13% del compenso in favore dei Direttori di Area era stata disposta in spregio delle condizioni previste dall'art. 2 comma 5 del citato D.P.C.M. che condizionava l'integrazione economica "ai risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale, misurabile mediante appositi indicatori". In assenza di tali parametri, il compenso di € 43.172,90 erogato a tale titolo, doveva ritenersi indebito e causa di danno erariale, ascrivibile ai coautori della delibera 8/2009, vale a dire al Direttore Generale, Drago Andrea, quale firmatario dell'atto, al Dirigente del Servizio Risorse, Ferro Giovanni, in qualità di proponente, e al Direttore Amministrativo, Masiero Paolo, per il parere favorevole espresso. Per entrambe le partite di danno venivano notificati in data 1^a.10.2009, separati inviti a dedurre cui controdeducevano tutti gli invitati. Relativamente alla prima fattispecie, gli invitati Drago e Forin replicavano che il Regolamento concorsi dell'ARPAV, approvato con delibera 885/2007, riproduceva quasi per l'intero la disciplina regionale in materia ed aveva superato il vaglio del Collegio dei Revisori che non aveva sollevato obiezioni in proposito. Quanto alla seconda fattispecie, gli invitati Drago, Ferro e Masiero deducevano che gli obiettivi dell'Agenzia per l'anno 2007 risultavano dal

piano pluriennale di attività 2005-'07 e dal piano annuale 2007, adducendo altresì, che tutti i suddetti obiettivi erano stati raggiunti, come attestato dalla Relazione sull'attività dell'ARPAV per il 2007.

Ritenendo permanere gli estremi della responsabilità amministrativa, la Procura erariale conveniva in giudizio tutti i suddetti dirigenti, confermando per ciascuno di essi gli addebiti di cui agli inviti a dedurre. In particolare, in relazione alla prima fattispecie, l'adozione della delibera 885/2007 in spregio dei principi di onnicomprensività della retribuzione e del divieto di compensi aggiuntivi per attività istituzionali, veniva qualificata dal Requirente in termini di colpa grave e fonte di danno per le casse dell'Ente, come da giurisprudenza contabile in materia. Il danno di € 2.505,5 veniva ripartito in egual misura tra i due convenuti, cioè € 1.252,75 a carico di Drago ed altrettanto a carico di Forin.

Quanto all'erogazione del compenso aggiuntivo ai Direttori di Area in assenza delle condizioni richieste dal D.P.C.M. 502/1995, la Procura replicava che i Piani programmatori pluriennali ed annuale 2007 nonché la Relazione sull'attività 2007 dell'ARPAV, prodotti dagli interessati al fine di ricavarne per induzione, la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato D.P.C.M., dovevano ritenersi inconferenti perché relativi all'attività generale svolta dall'Agenzia nel 2007 e non certo agli obiettivi individuali predeterminati per ciascun dirigente dal Direttore Generale e ai risultati conseguiti da ciascuno di essi nel medesimo anno. In mancanza di tali parametri, cui solo poteva essere ancorata l'integrazione economica disposta con la delibera 8/2009, l'esborso a tale titolo di € 43.172,90 doveva ritenersi un danno ingiusto per l'Ente da ascrivere causalmente ai soggetti che avevano concorso all'adozione dell'atto dannoso in parti eguali, e cioè € 14.391 a carico di ciascuno dei convenuti, Drago, Ferro e Masiero. La colpa grave veniva ravvisata nell'adozione della citata determina in violazione di principi fondamentali di legge, tanto più censurabile in considerazione della qualifica dei convenuti, dirigenti di vertice in possesso di conoscenze e professionalità elevate.

Con distinte memorie difensive depositate in pari data, si costituivano tutti i convenuti. Quanto alla prima partita di danno, i convenuti Forin e Drago contestavano gli addebiti loro mossi, sostenendo che la censurata delibera 885/2007, risultava conforme alla legge regionale n.31/1997, al D.P.R. 487/1994, al D.Lgs 165/2001 e al D.P.R. 220/2001 e che, quindi, alcun profilo di illegittimità/illiceità poteva ravvisarsi nell'atto in questione. Eccepivano quindi l'assenza di colpa grave, essendo la suddetta delibera integralmente recettiva della legislazione regionale in materia e conforme alle indicate disposizioni normative che prevedevano tutte l'erogazione di compensi ai componenti delle commissioni di concorso, ancorché dipendenti. alcuna censura era stata sollevata sul punto anche dal Collegio dei revisori dei conti, sicché il principio di onnicomprensività della retribuzione, invocato alla Procura a fondamento dei propri assunti, doveva ritenersi tutt'altro che inequivocabile alla luce del richiamato quadro normativo.

Entrambi i convenuti eccepivano, comunque, di aver provveduto a versare ciascuno l'importo di € 1.252,75 pari alla quota di danno a tale titolo attribuita pro capite dalla Procura Regionale, sicché concludevano chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il completo ristoro del danno erariale nella misura quantificata in citazione. In via ulteriormente subordinata, invocavano l'applicazione del potere riduttivo per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria.

Relativamente alla seconda posta di danno, i convenuti Drago, Masiero e Ferro contestavano l'assunto accusatorio, sostenendo che la delibera 8/2009 con cui era stata disposta l'integrazione economica in favore del Direttore amministrativo (Forin) e del Direttore tecnico scientifico (Boato), era conforme all'art. 2 comma 5 del D.P.C.M. 502/1995, come provato dai documenti allegati. Ed invero, il Piano pluriennale di attività 2005-2007 ed il Piano annuale 2007, predisposti dal Direttore Generale, attestavano i risultati di gestione ottenuti dall'Agenzia e la realizzazione degli obiettivi prefigurati. Sottolineavano che il primo documento era stato approvato da soggetti terzi rispetto all'Agenzia, vale a dire dalla Giunta Regionale, e che si trattava in entrambi i casi, di documenti pianificatori puntuali e concreti, contenenti istruzioni precise circa gli standard di qualità, i meccanismi di certificazione e i protocolli da rispettare nei diversi rami di attività dell'ARPAV. In particolare, nella Relazione annuale 2007, predisposta dal Direttore Generale, erano contenute le valutazioni considerate necessarie per la corresponsione dell'integrazione economica censurata, nel pieno rispetto del D.P.C.M. 502/95. Eccepivano comunque, che l'integrazione del trattamento economico disposta dal Direttore, doveva considerarsi atto discrezionale nell'an e nel quantum e, come tale, insindacabile da parte del giudice contabile. La motivazione della delibera censurata appariva invero irreprensibile, richiamando essa i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. Inoltre, il disposto incremento del trattamento economico in favore dei Direttori di Area, era da ritenersi istituito diverso dalla retribuzione di risultato dei dirigenti e, quindi, soggetto a diversa e meno rigida regolamentazione, oltre che a diversa forma di finanziamento. A tal fine dovevano considerarsi non pertinenti i richiami al c.c.n.l. della dirigenza medica e alla giurisprudenza in materia di retribuzione di risultato, contenuti nell'atto di citazione. Eccepivano inoltre l'assenza del danno erariale, atteso che nel solo anno 2007 il bilancio consuntivo dell'ARPAV si era chiuso con un utile di esercizio pari a € 4.173.012,96. Contestavano anche l'attualità del danno, atteso che l'Agenzia aveva notificato apposito atto di messa in mora ai due Direttori di Area, chiedendo la restituzione delle somme percepite a titolo di integrazione del trattamento economico per l'anno 2007. Contestavano altresì la sussistenza della colpa grave, non apparendo la delibera 8/2009 affetta da una evidente, marcata trasgressione di obblighi di servizio. Concludevano chiedendo quindi il rigetto della domanda attrice per inattualità del danno o, comunque, per

insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, invocando in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

All'odierna udienza il Procuratore si riportava integralmente all'atto di citazione confermando le conclusioni ivi contenute. La difesa dei convenuti Drago e Forin precisava che la richiesta di cessazione della materia del contendere relativamente alla prima partita di danno, doveva intendersi quale domanda subordinata, confermando per il resto le conclusioni di cui alle memorie difensive. Al termine della discussione orale, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

Secondo l'impostazione accusatoria, nella fattispecie in esame verrebbero in rilievo due distinte ipotesi di danno: l'una relativa ad indebiti compensi corrisposti ai componenti interni delle commissioni di concorso nominate per l'assunzione di personale alle dipendenze dell'ARPAV, per la quale sono convenuti Drago e Forin; l'altra relativa all'erogazione ai Direttori di Area dell'integrazione del trattamento economico di cui al D.P.C.M. 502/1995 in assenza dei presupposti normativi, per la quale sono convenuti Drago, Ferro e Masiero.

Relativamente alla prima partita di danno, il Collegio ritiene sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. In particolare, per quanto riguarda la sussistenza della colpa grave, oggetto di contestazione tra le parti, si osserva quanto segue.

Assume il Requirente che la delibera del Direttore Generale 885/2007 (recante "Integrazioni al regolamento dei concorsi pubblici ARPAV") con cui è stato attribuito il corrispettivo previsto dall'art. 10 ("Commissioni esaminatrici") del Regolamento ARPAV, al personale dipendente che aveva partecipato alle commissioni di concorso, è illegittima e foriera di danno erariale. Ed invero, l'erogazione, a tale titolo, di un compenso per prestazioni svolte in orario di servizio e rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente, apparirebbe in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti e con il conseguente divieto di remunerazione di attività aggiuntive istituzionali, principi tipizzati dal legislatore nell'art. 24 del D.Lvo 165/2001, nell'art. 60 del CCNL 1998-2001 della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale dell' 8.6.2000, nell'art. 94 della legge regionale n.12/1991, e pacificamente richiamati dalla giurisprudenza maggioritaria in materia (Cass. SSUU 94/1995; Corte conti, sez. III n. 179/2006; sez. II n.278/2005 e n. 115/2001; Corte conti sez. Puglia n.221/2005). L'adozione di un atto non conforme a principi noti ed inequivocabili dell'ordinamento configurerebbe, secondo il Requirente, una condotta gravemente colposa, ascrivibile ai soggetti che hanno concorso all'adozione della delibera, vale a dire il firmatario dell'atto (Drago) ed il proponente (Forin).

I convenuti contestano gli addebiti loro mossi, assumendo viceversa, la piena conformità della delibera censurata "alla legge regionale n.31/1997, al DPR 487/1994, al Dlgs 165/2001 e al DPR 220/2001", con conseguente insussistenza di colpa grave poiché "...il regolamento sui concorsi pubblici risulta integralmente recettivo della legislazione regionale in materia e,

più in generale, dell'insieme delle disposizioni, già indicate, facenti riferimento all'erogazione di compensi ai membri delle commissioni di concorso anche se dipendenti". D'altronde, anche il Collegio dei Revisori dei conti aveva approvato senza rilievi la prima delle determine adottate in applicazione dell'art. 10 del Regolamento ARPAV, sicché l'applicazione in fattispecie del principio di onnicomprensività invocato dalla Procura doveva ritenersi –secondo la difesa- tutt'altro che pacifica.

Ritiene il Collegio che le norme invocate dai convenuti a sostegno della legittimità del proprio operato, non abbiano alcuna efficacia dirimente. Ed invero, la legge regionale 8 agosto 1997 n.31 recante "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale", non contiene alcuna disposizione relativa ai componenti delle commissioni di concorso ed ai compensi a tale titolo spettanti.

L'art. 18 del DPR 487/1994 si limita a prevedere che con apposito d.p.r. siano determinati i compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici.

L'art. 6 del DPR 220/2001 non dispone alcunché, limitandosi a rinviare alle "disposizioni generali vigenti in materia" per la misura e i criteri dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici.

Trattasi evidentemente di disposizioni di carattere generale che prevedono l'erogazione di un compenso, ma che non contengono alcuna individuazione dei soggetti aventi diritto (se solo componenti esterni o anche interni), necessitando evidentemente di una disciplina specifica di attuazione cui, in effetti, espressamente rinviano.

Al contrario, l'art. 24 comma 3 del D.Lvo 165/2001 prevede espressamente che "il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa". Trattasi del riconoscimento normativo del principio di onnicomprensività della retribuzione che implica necessariamente il divieto di remunerazione di compiti-extra rientranti comunque, nell'attività istituzionale del dirigente pubblico.

Quanto ai dirigenti ARPAV, equiparati al personale dirigente dei ruoli Sanitari, Tecnico, Professionale ed Amministrativo del S.S.N., l'art. 60 del CCNL 1998-2001 dell'Area della Dirigenza sanitaria del S.S.N., sottoscritto l'8 giugno 2000, prevede espressamente che per le attività connesse ai fini istituzionali, non sono dovuti compensi e vale il principio di onnicomprensività.

Se le norme suddette fanno riferimento ai soli dirigenti, l'art. 94 della legge della Regione Veneto n.12 del 10.6.1991, estende il principio di onnicomprensività a tutti indistintamente gli "impiegati", sicché lo stesso deve ritenersi operante nei confronti di tutto il personale, dirigente e non dirigente, dipendente dall'ARPAV.

D'altronde, la giurisprudenza pressoché unanime di questa Corte ha fatto applicazione del principio in esame in modo indistinto e generalizzato, essendo esso immanente allo status di dipendente pubblico, ritenendo altresì che la partecipazione a commissioni di gara e di concorso

demandati dalla legge all'ente pubblico, rientrano tra i compiti istituzionalmente demandati ai dipendenti pubblici (Cass. SSUU n. 94/1995; Corte conti sez. III n.179 del 6.4.2006; Sez. I n.286/2005; Sez. II n. 278/2005 e n.115/2001).

Ciò stante, atteso che dalla documentazione agli atti di causa risulta che le commissioni di concorso di cui trattasi, erano costituite sia da personale dirigenziale, che da personale dei livelli, tutto dipendente dall'ARPAV, appare evidente che per l'attività concorsuale svolta in orario di servizio alcun compenso ulteriore doveva essere erogato, in osservanza del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui alle predette, inequivocabili, disposizioni di legge statale e regionale. La delibera 885/2007 quindi, lungi dall'essere conforme alla invocata normativa statale e regionale in materia, come eccepito dalle difese, è stata adottata in spregio dei più elementari principi di legalità ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che in violazione del canone fondamentale di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti. L'adozione di tale atto configura pertanto, un contegno gravemente colposo addebitabile unicamente agli autori della delibera censurata.

Né la mancata formulazione di rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei conti può avere una qualche efficacia scriminante, essendo tale organo intestatario di poteri di vigilanza sull'attività economico-finanziaria generale dell'Ente, non già di controllo sistematico di legalità sui singoli atti (v. artt. 239 e ss. del T.U.E.L.).

Il danno erariale è, all'evidenza, rappresentato dall'ammontare del compenso illegittimamente attribuito con la delibera censurata ai componenti interni delle commissioni di concorso per prestazioni svolte in orario di servizio e, dunque, già remunerate con la retribuzione ordinaria. Gli autori dell'atto, Drago e Forin, vanno pertanto condannati a rifondere ciascuno l'importo di € 1.252,75 oltre accessori di legge, così come in dispositivo.

La domanda subordinata di cessazione della materia del contendere, non può invero essere accolta. In proposito, osserva preliminarmente il Collegio che la cessazione della materia del contendere può pronunciarsi, anche d'ufficio, solo quando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia (Cass. Civ. 9401/93; Cass. Civ. 576/94). La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone quindi, "la sopravvenienza nel corso del giudizio di uno o più fatti che, incidendo oggettivamente sul diritto sostanziale dedotto dalle parti, elimini ogni contenzioso tra le stesse, rendendo così superflua la necessità del giudice di affermare anche nel merito delle pretese delle parti la concreta volontà giurisdizionale (Corte conti, sez. 1^a appello n. 90/2008)".

Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che i convenuti hanno autorizzato l'ARPAV ad effettuare la ritenuta sulle competenze mensili

delle somme in questione, ma con espressa "riserva di ripetizione" in caso di assoluzione nel presente giudizio. Ritiene il Collegio che il pagamento con clausola "solve et repete", precluda una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non essendo idoneo a far venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti, rendendo anzi indispensabile la valutazione del merito degli addebiti.

Ciò non toglie, comunque, che in sede di esecuzione della presente sentenza, possa tenersi conto -a scomputo del credito erariale-, delle somme eventualmente già recuperate a tale titolo dall'ARPAV.

Quanto al secondo danno, si osserva quanto segue. Secondo il Requirente, l'integrazione del 13% del trattamento economico dei due Direttori di area (Forin e Boato), disposto con delibera 8/2009, è indebita mancando le condizioni previste dall'art. 2 comma 5 del citato D.P.C.M. che condizionava l'integrazione economica "ai risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale misurabile mediante appositi indicatori". In assenza di tali parametri, il compenso di € 43.172,90 erogato a tale titolo, configurerebbe un danno erariale, ascrivibile ai coautori della delibera 8/2009, vale a dire al Direttore Generale, Drago Andrea, quale firmatario dell'atto, al Dirigente del Servizio Risorse, Ferro Giovanni, quale proponente, e al Direttore Amministrativo, Masiero Paolo, per il parere favorevole espresso.

Replicano i convenuti che il Piano pluriennale di attività 2005-2007 ed il Piano annuale 2007, predisposti dal Direttore Generale, attesterebbero i risultati di gestione ottenuti dall'Agenzia e la realizzazione degli obiettivi prefigurati, trattandosi di documenti pianificatori puntuali e concreti, contenenti istruzioni precise circa gli standard di qualità, i meccanismi di certificazione e i protocolli da rispettare nei diversi rami di attività dell'ARPAV. In particolare, nella Relazione annuale 2007, predisposta dal Direttore Generale, sarebbero contenute le valutazioni considerate necessarie per la corresponsione dell'integrazione economica censurata, nel pieno rispetto del D.P.C.M. 502/95.

Gli assunti difensivi appaiono destituiti di fondamento.

Va preliminarmente detto che la norma violata è assolutamente chiara ed inequivoca, come è altrettanto evidente che la delibera censurata non contenga alcuno dei requisiti ivi previsti per l'erogazione del trattamento aggiuntivo. Ed invero, dispone l'art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere): " Ai direttori amministrativo e sanitario è attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo fissato dalla regione in misura pari al 70% del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori".

La norma -applicabile anche all'ARPAV per effetto della legge regionale

32/96- stabilisce che il compenso dei direttori può essere integrato fino ad un massimo del 20% qualora abbiano realizzato gli obiettivi ad essi preventivamente e specificamente assegnati dal Direttore generale, tenuto conto dei risultati di gestione ottenuti e da misurarsi sulla base di appositi indicatori. E' evidente pertanto che il compenso aggiuntivo è vincolato nell'an alla sussistenza di determinati presupposti, non altrimenti surrogabili: l'assegnazione da parte del Direttore Generale, ex ante, anno per anno, ai singoli direttori, di specifici obiettivi da raggiungere; l'accertamento ex post dei risultati di gestione ottenuti da ciascuno di essi; la fissazione di parametri per la misurazione dei risultati medesimi.

Nella specie, il compenso aggiuntivo risulta attribuito in assenza dei suindicati parametri, come emerge, anzitutto, dalla stessa delibera censurata. Ed invero, dopo la premessa richiamante la delibera della Giunta Regionale 93/2008 con cui era stato attribuito allo stesso Direttore Generale dell'ARPAV, l'analoga integrazione del trattamento economico per l'anno 2007, in misura pari al 13% (sempre ai sensi del DPCM 502/1995 e della legge 32/96), in considerazione del fatto che "per l'anno 2007 l'attività dell'Agenzia si era svolta regolarmente e proficuamente", la parte motiva dell'atto così testualmente recita: "Ritenuto di fare proprie le considerazioni espresse dalla Giunta Regionale e di riferirle anche ai direttori delle Aree funzionali incaricati per l'anno 2007, procedendo con lo stesso criterio, ovvero con il riconoscimento nei loro confronti di un'integrazione in misura pari al 13% del trattamento economico lordo corrisposto nel 2007, ... delibera ... di riconoscere sulla base delle motivazioni esposte in premessa, ai direttori di Area incaricati per l'anno 2007 ... l'integrazione del trattamento economico lordo corrisposto nel 2007, nella misura del 13% ...".

La delibera 8/2009 è, dunque, assolutamente priva di qualsiasi riferimento ai risultati di gestione presuntivamente conseguiti dai due beneficiari del trattamento aggiuntivo ed, in generale, al servizio da essi svolto nell'anno 2007, men che meno, alla realizzazione degli obiettivi fissati. La maggiorazione economica risulta, infatti, concessa "per relationem", recependo le valutazioni espresse dalla Giunta Regionale per l'attribuzione dell'identica integrazione economica al Direttore Generale ed estendendole ai Direttori di area in modo pressoché automatico, senza alcun riferimento all'operato individuale degli stessi. Nella sostanza, il trattamento aggiuntivo ai Direttori di Area è stato riconosciuto solo perché identico trattamento era stato attribuito allo stesso Direttore Generale e, dunque, solo perché "per l'anno 2007 l'attività dell'Agenzia si è svolta regolarmente e proficuamente" (tale è –come anzidetto–la motivazione della delibera 93/2008 di riconoscimento dell'aumento al Direttore Generale).

E' evidente, quindi, la manifesta illegittimità della delibera 8/2009 adottata in totale spregio dei chiari presupposti di legge di cui al D.P.C.M. 502/95, mancando qualsiasi valutazione sui risultati di gestione dei due Direttori e sulla realizzazione degli obiettivi loro assegnati. Né tali elementi cui andava ancorato il compenso aggiuntivo, risultano

contenuti in altri atti.

Nel testo della delibera, infatti, non v'è alcun cenno, né alcun rinvio formale –come verosimilmente avrebbe dovuto essere se la tesi difensiva avesse avuto un qualche fondamento- al Piano pluriennale 2005-07, al piano annuale 2007 e alla Relazione sull'attività 2007, documenti che, secondo le difese, conterrebbero la fissazione degli obiettivi assegnati ai Direttori e l'attestazione del conseguimento dei risultati di gestione. Al contrario, dalla lettura della documentazione suddetta, emerge de plano e senza ombra di dubbio alcuno, che trattasi di piani programmatori e relazioni sul complesso dell'attività istituzionalmente demandata all'ARPAV dalla legge regionale 32/1996. Non v'è alcun riferimento di sorta alle competenze, agli obiettivi assegnati dal Direttore Generale e ai risultati presuntivamente raggiunti dai singoli Direttori di area.

La stessa Relazione 2007, si apre con la delimitazione del suo contenuto che nulla ha a che vedere con l'attività svolta dai beneficiari del compenso aggiuntivo. Ed invero, essa "rappresenta la sintesi dell'attività delle strutture tecniche dell'Agenzia nel 2007", vale a dire il resoconto dell'attività tecnica svolta dall'ARPAV nell'esercizio di riferimento.

La sussistenza dei requisiti richiesti dal D.P.C.M. per l'erogazione del compenso aggiuntivo ai Direttori di Area, è dunque priva di qualsiasi riscontro documentale, stante le indicate carenze dell'atto di conferimento del beneficio e l'inidoneità a tali fini della documentazione all'uopo prodotta dalle difese.

Deve pertanto ritenersi che il compenso accessorio sia stato attribuito in automatico, senza alcun riscontro oggettivo della produttività e meritevolezza dei beneficiari.

Privo di pregio giuridico è l'assunto secondo cui l'erogazione del suddetto compenso sarebbe atto discrezionale e dunque incensurabile in questa sede. La norma per come formulata, subordina l'erogazione del compenso alla sussistenza di determinati ed inequivocabili presupposti da accertarsi in concreto e che non lasciano alcuno spazio alla discrezionalità del concedente.

Ritiene pertanto il Collegio che l'adozione della delibera 8/2009 in palese assenza dei requisiti di legge e senza alcuna motivazione in fatto e diritto, configuri una condotta gravemente colposa perché sprezzante dei canoni di legalità, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Dalla stessa è derivato un considerevole ed ingiusto danno per l'Erario pari ad € 43.172,90 da ascrivere causalmente, in parti uguali, ai soggetti che hanno concorso all'adozione dell'atto illegittimo e dannoso.

Il danno è certo nell'ammontare ed attuale, non risultando -alla data dell'udienza di discussione- esservi stata alcuna ristorazione del pregiudizio da parte dei convenuti, nonostante l'atto di messa in mora.

L'eccezione di inattualità del danno è pertanto destituita di fondamento.

Altrettanto irrilevante ai fini della valutazione del danno, è la circostanza che il bilancio consuntivo dell'ARPAV nell'anno 2007 si sia chiuso con un utile di esercizio. La gestione economica dell'Ente e l'utile d'esercizio che ne è conseguito, non sono eventi causalmente riconducibili alla condotta censurata in questa sede e causativa del danno

erariale, sicché non possono rilevare ai fini della eccepita compensatio
lucri cum damno (v. Corte conti, sez. III n.141/2003; sez. II n.
110/A/2006, Cass. Civ. 7269/2003).

Ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per l'esercizio del
potere riduttivo dell'addebito, il cui mancato uso peraltro, non richiede
onere motivazionale (Corte conti sez. III n.177/1999).

Conclusivamente, la domanda risarcitoria va accolta con conseguente
condanna dei convenuti nella misura indicata nell'atto di citazione oltre
rivalutazione monetaria dalla data dell'atto introduttivo del giudizio
fino al deposito della presente sentenza, nonché interessi legali dal
deposito al saldo. Le spese di giudizio come liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto,
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione
e conclusione, così provvede:

-Condanna i convenuti Drago, Forin, Masiero e Ferro al pagamento in favore
dell'ARPAV, delle somme a ciascuno addebitate nell'atto di citazione in
ordine alle due ipotesi lesive. Sui predetti importi va calcolata la
rivalutazione monetaria dalla data dell'atto introduttivo del giudizio
fino a quella di deposito della presente sentenza, nonché interessi legali
dal deposito al saldo;

-Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio che
si liquidano in € 696,02 (euro seicentonovantasei/02).

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 luglio 2010.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Luisa de Petris

f.to Davide Morgante

Depositato in Segreteria il 25/10/2010

p.Il Dirigente

f.to Cristina Guarino